

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23902 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LENOCI VALENTINO
Data pubblicazione: 23/07/2026

NOTIFICA DI RIMBORSO E
COMPENSAZIONE –
IRES-IRAP-IVA 2011.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32143/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa *ex lege*,

– ricorrente –

contro

COVERTEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Sessa Aurunca (CE), S.P. Cellole/Piedimonte, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela De Franciscis in virtù di mandato allegato al controricorso,

- controricorrente -

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

- intimata -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2508/2019, depositata il 20 marzo 2019;

udita la relazione svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 1° luglio 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta notificava alla Coverttec s.r.l. avviso di accertamento n. TF7030102949, con il quale procedeva induttivamente alla rettifica del reddito d'impresa dell'anno 2011, con conseguente rideterminazione delle imposte IRES, IRAP ed IVA.

1.1. Avverso tale avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la quale, con sentenza n. 4205/2015, depositata il 16 giugno 2015, accoglieva parzialmente il ricorso, quantificando in € 65.257,56 i maggiori ricavi conseguiti dalla società (sulla base di C.T.U. disposta ed espletata), con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite.

1.2. Interposto gravame sia dall'Ufficio che dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 10743/2016, depositata il 1° dicembre 2016, accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, per la parte in cui la sentenza di primo grado dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, confermando la rideterminazione dei ricavi come operata dal C.T.U. in primo grado, e con compensazione delle spese di giudizio.

Tale sentenza passava in cosa giudicata.

1.3. L'Agenzia delle Entrate notificava inoltre, in data 6 aprile 2016, alla Coverttec s.r.l. intimazione di pagamento n. TF7IPPN00142/2016, con la quale richiedeva il pagamento delle sanzioni dovute a seguito della sentenza emessa dalla C.T.P. di Caserta.

1.3.1 Avverso tale atto la Covertec s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Caserta la quale, con sentenza n. 5629/2016, depositata il 27 settembre 2016, rigettava il ricorso.

1.3.2. Proposto gravame dalla società contribuente, la C.T.R. della Campania, con sentenza n. 4382/2017, depositata in segreteria il 12 maggio 2017, accoglieva parzialmente l'appello, disponendo che «a base del calcolo delle sanzioni oggetto di causa siano considerati i maggiori ricavi accertati nella somma di € 65.257,56», compensando altresì le spese del doppio grado di giudizio.

1.4. A questo punto, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data 8 giugno 2016, alla Covertec s.r.l., proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 n. 02828-2016-00000463-000 (atto odiernamente impugnato), con la quale l'Ufficio, dando atto di un credito d'imposta della società di € 16.026,14 e, nel contempo, di un debito pari ad € 93.496,94 (di cui € 93.289,03 relativi a crediti di natura tributaria, ed ulteriori importi di natura contributiva di competenza dell'INPS), richiedeva di compensare il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

2. Avverso tale atto di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 la Covertec s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la quale, con sentenza n. 3412/2017, depositata il 25 maggio 2017, lo accoglieva, annullando l'atto impugnato e compensando le spese di lite.

La C.T.P., in particolare, rilevava che l'Ufficio, nel determinare il proprio credito, aveva tenuto conto, oltre che dei maggiori ricavi come determinati dal C.T.U. nel giudizio promosso avverso l'avviso di accertamento, anche delle sopravvenienze

attive (consistenti nel mancato riconoscimento di debiti esposti in bilancio), ma che, nel giudizio avverso l'avviso di accertamento, il complessivo credito era stato determinato sulla base integralmente delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, con esclusione, quindi, delle sopravvenienze attive.

3. Interposto gravame dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 2508/2019, pronunciata il 18 maggio 2018, e depositata in segreteria il 20 marzo 2019, rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 21 ottobre 2019).

Resiste con controricorso la Covertec s.r.l.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.

5. Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissata per la discussione del ricorso l'adunanza in camera di consiglio del 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

La controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

Rileva l'Ufficio ricorrente che il ricorso proposto in primo grado dalla ricorrente era inammissibile, in quanto la proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 non sarebbe

un atto impugnabile, per non essere un provvedimento autoritativo, né un atto immediatamente lesivo di interessi giuridico-patrimoniali del destinatario.

1.2. Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate eccepisce, invece, nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ovvero per motivazione apparente, e quindi violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

Deduce l'ente impositore che appariva illogico e contraddittorio riferirsi, nella sentenza impugnata, ai soli ricavi, come rideterminati dal C.T.U. in primo grado nel giudizio avverso l'avviso di accertamento, senza tener conto delle sopravvenienze attive, che erano pure oggetto di accertamento.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è inammissibile, e comunque infondato. La questione dell'inammissibilità del ricorso originario viene proposta per la prima volta in sede di legittimità, mentre non risulta mai sollevata nei gradi di merito. Conseguentemente, il motivo in oggetto non può essere preso in considerazione.

In ogni caso, è indubbio che la proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 sia un atto col quale l'Ufficio manifesta una pretesa tributaria, per cui il contribuente ha diritto di contestare tale pretesa, se il credito tributario sul quale viene operata la compensazione è inferiore a quello ritenuto dal contribuente (che è quanto è avvenuto nel caso di specie). Non a caso, questa Corte ha già avuto modi di affermare che «è impugnabile l'iscrizione a ruolo di un credito tributario, portato da una proposta di transazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973, per farne valere l'estinzione (nella specie, per

prescrizione), ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della detta proposta, atteso che la relativa mancata accettazione implica la ripresa delle procedura coattiva con conseguente pregiudizio per il contribuente» (Cass. 19 ottobre 2017, n. 24638).

2.2. Il secondo motivo è infondato.

Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle *quaestiones facti* significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).

A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all'art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).

Nel caso di specie, tale minimo costituzionale appare comunque raggiunto, in quanto la C.T.R., sia pur con motivazione concisa, ha ritenuto che, sulla base della precedente sentenza della C.T.R. della Campania n. 10743/2016 del 1° dicembre 2016, l'accertamento dovesse essere "rimodulato" e "rettificato" sulla base della C.T.U. espletata in quel giudizio, con ciò dovendosi intendere che la quantificazione operata dal consulente riguardasse l'intero reddito oggetto dell'accertamento, come peraltro confermato dal fatto che, sempre secondo la predetta sentenza della C.T.R., tale rettifica dovesse estendersi «ad ogni accessorio inerente e conseguente», con ciò lasciandosi intendere che, nella determinazione dei maggiori ricavi, restavano assorbiti anche i rilievi ulteriori, quali le sopravvenienze.

La sentenza della C.T.R. odiernamente impugnata, pertanto, contiene una più che adeguata motivazione sul perché l'appello dell'Ufficio dovesse essere rigettato.

3. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della Coverttec s.r.l., secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Carmela De Franciscis, dichiaratasi antistataria.

Non sussistono invece le condizioni per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che l'Agenzia delle Entrate abbia agito con dolo o colpa grave, stante la necessità di interpretare il giudicato preesistente in merito alla determinazione del credito complesso dell'Amministrazione finanziaria.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della Coverttec s.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.800,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Carmela De Franciscis, antistataria.

Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.

Il Presidente
(Dott. Roberta Crucitti)